

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommaio

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 3576/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativo alla definizione della nozione di « prodotto originario » applicabile per taluni prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi ... 1
- * Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) 7
- * Regolamento (CEE) n. 3578/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile 11
- Regolamento (CEE) n. 3579/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 13
- Regolamento (CEE) n. 3580/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 15
- Regolamento (CEE) n. 3581/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine 17
- * Regolamento (CEE) n. 3582/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 21
- * Regolamento (CEE) n. 3583/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992, relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 22
- * Regolamento (CEE) n. 3584/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992, che revoca il regolamento (CEE) n. 3270/92 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca 23

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 3585/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1299/92, (CEE) n. 1300/92, (CEE) n. 1301/92, (CEE) n. 1302/92, (CEE) n. 1304/92, (CEE) n. 1305/92, (CEE) n. 1306/92, (CEE) n. 1307/92, (CEE) n. 1341/92, (CEE) n. 1342/92, (CEE) n. 1347/92, (CEE) n. 1348/92 e (CEE) n. 1649/92 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento	24
* Regolamento (CEE) n. 3586/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni transitorie in materia di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri	25
* Regolamento (CEE) n. 3587/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/89 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di canapa	26
* Regolamento (CEE) n. 3588/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 in ordine al tasso di cofinanziamento comunitario applicabile in Portogallo per le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio	27
* Regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce per il 1993 le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria	28
* Regolamento (CEE) n. 3590/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativo ai supporti dell'informazione statistica della statistica del commercio tra Stati membri	32
* Regolamento (CEE) n. 3591/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1589/87 relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento	47
Regolamento (CEE) n. 3592/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativo al rilascio, il 15 dicembre 1992, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	48
Regolamento (CEE) n. 3593/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	49
Regolamento (CEE) n. 3594/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	51
Regolamento (CEE) n. 3595/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per l'ottantaduesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	53
Regolamento (CEE) n. 3596/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	55

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/567/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 novembre 1992, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	57
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3576/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

relativo alla definizione della nozione di « prodotto originario » applicabile per taluni prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che i protocolli e gli allegati⁽¹⁾ relativi alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione di regimi preferenziali accordati dalla Comunità in ordine alle importazioni da paesi terzi escludono determinati prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse dal loro campo di applicazione, segnatamente per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotto originario » ;

considerando che per tutti questi prodotti, importati nel quadro di detti regimi preferenziali, gli Stati membri definiscono la nozione di « prodotto originario » conformemente alle rispettive normative nazionali ;

considerando che il mercato interno comporterà uno spazio senza frontiere in cui sarà assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci ; che occorre quindi garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotto originario » applicabile a tali prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi ;

- (¹) Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Austria (GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Finlandia (GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Islanda (GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Norvegia (GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Svezia (GU n. L 216 dell'8. 8. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Svizzera (GU n. L 216 dell'8. 8. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Isole Færøer (GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 40).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 38).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 40).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Tunisia (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 38).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 30).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 24).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Libano (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 24).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Siria (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 22).
Protocollo all'accordo CEE-Cipro (GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19).
Protocollo all'accordo CEE-Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 11).
Allegato alla decisione n. 2/76 che modifica il protocollo n. 3 all'accordo CEE-Israele (GU n. L 190 del 29. 7. 1977, pag. 3).
Protocollo n. 1 alla quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 134).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-Polonia (GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 68).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-RFCS (GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 83).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-Ungheria (GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 155).

considerando che conviene pertanto definire le condizioni che conferiscono a questi prodotti il carattere di prodotti originari ai fini dell'applicazione ai suddetti regimi tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ai regimi preferenziali accordati dalla Comunità per determinati prodotti minerali, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, menzionati all'allegato ed originari dell'Algeria, dell'Austria, di Cipro, dell'Egitto, della Finlandia, dell'Ungheria, dell'Islanda, delle isole Færøer, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Norvegia, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Siria, della Svezia, della Svizzera, della Tunisia e degli Stati ACP, in appresso denominati « paesi o territori beneficiari », sono considerati prodotti originari del paese o territorio beneficiario :

- a) i prodotti interamente ottenuti nel paese o territorio beneficiario ;
- b) i prodotti ottenuti nel paese o territorio beneficiario utilizzando anche prodotti diversi da quelli indicati nella lettera a), in appresso denominati « materiali non originari », purché questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 1, lettera a) sono considerati interamente ottenuti nel paese o territorio beneficiario :

- a) i prodotti petroliferi estratti dal suo suolo o dal fondo dei suoi mari o oceani ;
- b) i prodotti petroliferi estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle sue acque territoriali, a condizione che il paese o territorio beneficiario stesso eserciti, a fini di sfruttamento, diritti esclusivi su questo suolo o sottosuolo ;
- c) i prodotti petroliferi che vi sono fabbricati impiegando esclusivamente i prodotti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 1, lettera b), si considera che i materiali non originari hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente quando il prodotto ottenuto, indicato nelle colonne 1 e 2 dell'allegato possiede i requisiti stabiliti nella colonna 3.

Articolo 4

Ai fini dei codici SA ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 di cui alla colonna 1 dell'allegato, le operazioni semplici, quali la pulitura, la decantazione, la desalinizzazione, la separazione dell'acqua, la filtrazione, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un dato tenore di zolfo mediante miscelatura di prodotti con tenori di zolfo diversi e le combinazioni di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Articolo 5

1. Nei limiti in cui non fossero ancora applicabili ai prodotti menzionati in allegato del presente regolamento, le disposizioni dei protocolli e degli allegati relativi alla definizione di « prodotto originario » e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi o territori beneficiari si applicano, mutatis mutandis, a tali prodotti fatti salvi l'articolo 1 e il paragrafo 2 del presente articolo.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 1 si considerano trasportati direttamente da un paese o territorio beneficiario che esporta nella Comunità anche i prodotti indicati all'allegato del presente regolamento, il cui trasporto si effettui via canali con transito attraverso un territorio diverso da quello del paese o territorio beneficiario.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

ALLEGATO

Codice SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione applicata a materiali non originari che conferiscono il carattere di prodotto originario
1	2	3
<p>ex 2707</p> <p>ex 2709</p> <p>da 2710 a 2712</p> <p>da 2713 a 2715</p>	<p>Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, essendo oli analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano almeno il 65 % o più del loro volume ad una temperatura che può raggiungere 250 °C (comprese le miscele di benzina e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili</p> <p>Oli greggi di minerali bituminosi</p> <p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base</p> <p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi</p> <p>Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati</p> <p>Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi</p> <p>Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche</p> <p>Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 2</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex 2901</p> <p>ex 2902</p>	<p>Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili</p> <p>Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

1	2	3
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1 Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Appendice 1

Per « trattamenti definiti », ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni :

- a) la distillazione sotto vuoto ;
- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (!) ;
- c) il cracking ;
- d) il reforming ;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi ;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite ;
- g) la polimerizzazione ;
- h) l'alchilazione ;
- i) l'isomerizzazione.

Appendice 2

Per « trattamenti definiti », ai sensi delle voci da 2710 a 2712, si intendono le seguenti operazioni :

- a) la distillazione sotto vuoto ;
- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (!) ;
- c) il cracking ;
- d) il reforming ;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi ;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite ;
- g) la polimerizzazione ;
- h) l'alchilazione ;
- ij) l'isomerizzazione ;
- k) la desolfurazione con impiego di idrogeno, limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T) ;
- l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710 ;
- m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, « hydrofinishing » o decolorazione) ;
- n) la distillazione atmosferica, limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86 ;
- o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente agli oli pesanti diversi dagli oli da gas e dagli oli combustibili della voce ex 2710.

(!) Vedi nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta modificata della Commissione ⁽¹⁾,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, il 12 giugno 1992, il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo e sulle sue conseguenze economiche e sociali;

considerando che, secondo l'articolo 61 del trattato, la libera prestazione dei servizi in materia di trasporti marittimi è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti;

considerando che è necessario abolire le restrizioni alla libera prestazione di servizi tra Stati membri nel settore dei trasporti marittimi per poter realizzare il mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che pertanto il principio della libera prestazione dei servizi va applicato ai trasporti marittimi fra Stati membri;

considerando che beneficiari di tale libertà dovrebbero essere gli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro e battenti bandiera del medesimo Stato membro, a prescindere dal fatto che abbia una fascia costiera;

considerando che tale libertà sarà estesa alle navi iscritte anche nel registro EUROS, non appena quest'ultimo sarà stato approvato;

considerando che, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, gli armatori comunitari che esercitano la libera prestazione dei servizi di cabotaggio dovrebbero soddisfare tutti i requisiti necessari per effettuare il cabotaggio nello Stato membro in cui le loro navi sono registrate; che gli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro e non hanno il diritto di effettuare il cabotaggio in tale Stato dovrebbero comunque beneficiare del presente regolamento durante un periodo transitorio;

considerando che l'attuazione di questa libertà dovrebbe essere graduale e non necessariamente applicata in modo uniforme per tutti i servizi interessati, tenuto conto della

natura di alcuni servizi specifici e dei notevoli sforzi che talune economie della Comunità, in cui si rilevano disparità di sviluppo, dovranno compiere;

considerando che l'istituzione di pubblici servizi che comportano determinati diritti ed obblighi per gli armatori interessati può essere giustificata per garantire adeguati servizi di trasporto regolari verso, da e tra le isole, sempreché non si effettuino discriminazioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza;

considerando che dovrebbero essere adottate disposizioni in modo che sia possibile prendere misure di salvaguardia per quanto riguarda i mercati dei trasporti marittimi colpiti da gravi perturbazioni o in caso di emergenza; che a tale scopo dovrebbero essere istituite le opportune procedure decisionali;

considerando che, vista la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e nella prospettiva di eventuali adattamenti alla luce dell'esperienza, la Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'attuazione dell'attuazione del presente regolamento nonché ulteriori proposte, eventualmente necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro EUROS, non appena quest'ultimo sarà stato approvato dal Consiglio.

2. Mediante deroga, la disposizione di cui al paragrafo 1 secondo cui le navi debbono soddisfare tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio nello Stato membro in cui sono registrate in quel momento è temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre 1996.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

1) per «servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo)» si intendono i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare:

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 19. 3. 1991, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. C 295 del 26. 11. 1990, pag. 687 e parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 70.

- a) cabotaggio continentale: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole;
- b) servizi di approvvigionamento « off-shore »: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro nonché le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato membro;
- c) cabotaggio con le isole: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra:
- porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro;
 - porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro.
- Ceuta e Melilla sono trattati nello stesso modo dei porti situati su un'isola;

2) si intendono per « armatori comunitari »:

- a) i cittadini di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo e che svolgono attività di navigazione;
- b) le compagnie di navigazione che sono stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d'attività principale è situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro;
- oppure
- c) i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori della Comunità o le compagnie di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo;

3) per « contratto di servizio pubblico » s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un armatore comunitario allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.

In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:

- servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
- servizi di trasporto complementari;
- servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;
- adeguamenti dei servizi alle reali esigenze;

4) per « obblighi di servizio pubblico » si intendono gli obblighi che l'armatore comunitario, ove considerasse

il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni;

5) per « grave perturbazione del mercato interno dei trasporti » si intende il manifestarsi sul mercato di problemi, specifici di tale mercato,

- tali da provocare un'eccedenza grave, suscettibile di persistere, dell'offerta rispetto alla domanda,
- dovuti alle attività di cabotaggio marittimo, o aggravati da tali attività e
- comportanti una seria minaccia per l'equilibrio finanziario e la sussistenza di un numero elevato di armatori comunitari,

sempre che le previsioni a breve e medio termine sul mercato considerato non indichino miglioramenti sostanziali e durevoli.

Articolo 3

1. Per le navi che effettuano cabotaggio continentale e per le navi da crociera, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera), eccetto per le navi di meno di 650 tonnellate lorde, alle quali possono applicarsi le condizioni dello Stato ospitante.

2. Per le navi che effettuano il cabotaggio con le isole, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave effettua un servizio di trasporto marittimo (Stato ospitante).

3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per le navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera).

4. La Commissione effettua un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio con le isole e presenta una relazione al Consiglio entro e non oltre il 1° gennaio 1997.

Sulla base di tale relazione la Commissione sottopone una proposta al Consiglio, la quale può comprendere modifiche delle disposizioni relative alla cittadinanza dell'equipaggio previste ai paragrafi 2 e 3, di modo che il sistema definitivo venga approvato dal Consiglio in tempo utile, anteriormente al 1° gennaio 1999.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole.

Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.

2. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.

Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari.

3. I contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza.

Articolo 5

1. In caso di grave perturbazione del mercato interno dei trasporti dovuta alla liberalizzazione del cabotaggio, uno Stato membro può chiedere alla Commissione che adotti misure di salvaguardia.

La Commissione, dopo aver consultato gli altri Stati membri, decide se del caso in merito alle misure di salvaguardia necessarie, entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della pertinente richiesta dello Stato membro. Queste misure possono comprendere l'esclusione temporanea della zona in questione dal campo d'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri qualsiasi decisione relativa alle misure di salvaguardia.

Se, trascorsi trenta giorni lavorativi, la Commissione non ha adottato nessuna decisione al riguardo, lo Stato membro interessato ha il diritto di applicare le misure richieste finché la Commissione non abbia preso una decisione.

Tuttavia, in caso di emergenza, gli Stati membri possono adottare unilateralmente le misure provvisorie appropriate, che possono rimanere in vigore per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso essi ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione può abrogare dette misure o confermarle con o senza modifiche finché non abbia preso una decisione definitiva conformemente al secondo comma.

2. La Commissione può altresì adottare misure di salvaguardia di propria iniziativa, previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 6

1. Mediante deroga sono temporaneamente esentati dall'applicazione del presente regolamento i seguenti

servizi di trasporto marittimo nel Mediterraneo e lungo la costa della Spagna, del Portogallo e della Francia:

- servizi di crociera, sino al 1° gennaio 1995;
- trasporto di merci strategiche (petrolio e prodotti petroliferi, nonché acqua potabile), sino al 1° gennaio 1997;
- servizi con navi di meno di 650 tonnellate lorde, sino al 1° gennaio 1998;
- servizi regolari di passeggeri e di traghetti, sino al 1° gennaio 1999.

2. Mediante deroga sono temporaneamente esentati dall'applicazione del presente regolamento sino al 1° gennaio 1999 i servizi di cabotaggio tra le isole nel Mediterraneo e il cabotaggio per quanto riguarda gli arcipelaghi delle Canarie, delle Azzorre e di Madera, nonché Ceuta e Melilla, le isole francesi lungo la costa atlantica e i dipartimenti francesi d'oltremare.

3. Per motivi di coesione socioeconomica la deroga di cui al paragrafo 2 è prorogata per la Grecia fino al 1° gennaio 2004 per i servizi regolari di passeggeri e di traghetti e per quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde.

Articolo 7

Alle materie disciplinate dal presente regolamento si applica l'articolo 62 del trattato.

Articolo 8

Salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento e fatto salvo il presente regolamento, le persone che prestino servizi di trasporto marittimo possono a tale fine esercitare temporaneamente la loro attività nello Stato membro in cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo 9

Prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in attuazione del presente regolamento, gli Stati membri consultano la Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le disposizioni adottate.

Articolo 10

Anteriormente al 1° gennaio 1995, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento nonché, se del caso, le proposte necessarie.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MacGREGOR

REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio⁽⁴⁾ prevede che gli Stati membri possano promuovere lo sviluppo del trasporto combinato accordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo o per i costi di esercizio di un servizio di trasporto combinato intracomunitario in transito attraverso il territorio di un paese terzo;

considerando che l'evoluzione del trasporto combinato mostra che la fase di avvio di questa tecnica non si è ancora conclusa in tutte le regioni della Comunità e che è quindi necessario prorogare il regime di aiuti;

considerando che la possibilità di accordare aiuti per i costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato che transitano attraverso il territorio di un paese terzo appare giustificata solo nel caso particolare dell'Austria, della Svizzera e degli Stati della ex Jugoslavia;

considerando che per realizzare rapidamente la coesione economica e sociale della Comunità occorre favorire gli investimenti in materiali ferroviari e stradali specifici per il trasporto combinato, in particolare quando tali materiali offrano un'alternativa ad interventi infrastrutturali non realizzabili a breve termine;

considerando inoltre che gli aiuti destinati ai materiali stradali specifici per il trasporto combinato contribuiscono efficacemente ad incoraggiare le piccole e medie imprese a ricorrere a questo tipo di trasporto;

considerando infine che gli aiuti destinati ai materiali specifici per il trasporto combinato consentono di promuovere lo sviluppo di nuove tecniche bimodali e di trasbordo;

considerando che occorre di conseguenza estendere, per una fase di avvio limitata, la possibilità di accordare aiuti agli investimenti in materiali di trasporto adattati specificamente al trasporto combinato, purché esclusivamente destinati a questo scopo;

considerando che è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 l'attuale regime di aiuti e che conviene che il Consiglio deliberi, alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente o, eventualmente, in merito alle modalità con cui si porrà fine a tali aiuti;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1107/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, punto 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1107/70 è sostituito dal testo seguente:

- e) sino al 31 dicembre 1995, quando gli aiuti sono accordati temporaneamente e mirano a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato, essi devono riferirsi:
 - ad investimenti nell'infrastruttura,
 - oppure ad investimenti per le attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo,
 - oppure ad investimenti in materiali di trasporto adattati specificamente al trasporto combinato e destinati a suo uso esclusivo,
 - oppure ai costi derivanti dalla gestione di servizi di trasporto combinato in transito attraverso l'Austria, la Svizzera o gli Stati della ex Jugoslavia.

Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell'applicazione delle misure di cui sopra, precisando in particolare la destinazione degli aiuti, il loro ammontare ed il loro impatto sul trasporto combinato. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie alla stesura della suddetta relazione.

Entro il 31 dicembre 1995, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente e, se necessario, alle modalità di cessazione di tale regime. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. C 282 del 30. 10. 1992, pag. 10.

⁽²⁾ Parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1100/89 (GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 24).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MacGREGOR

REGOLAMENTO (CEE) N. 3579/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	136,04 (2) (3)
0712 90 19	136,04 (2) (3)
1001 10 10	172,61 (1) (2) (10)
1001 10 90	172,61 (1) (2) (10)
1001 90 91	149,15
1001 90 99	149,15 (11)
1002 00 00	157,21 (6)
1003 00 10	125,45
1003 00 90	125,45 (11)
1004 00 10	115,17
1004 00 90	115,17
1005 10 90	136,04 (2) (3)
1005 90 00	136,04 (2) (3)
1007 00 90	138,09 (4)
1008 10 00	50,04 (11)
1008 20 00	111,58 (4)
1008 30 00	37,98 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	37,98
1101 00 00	221,61 (8) (11)
1102 10 00	232,90 (8)
1103 11 10	280,06 (8) (10)
1103 11 90	238,52 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3580/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 dicembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3581/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1611/90 della Commissione, del 15 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle carni suine⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2770/92 della Commissione⁽⁴⁾, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1992;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽⁶⁾;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3% dal valore utilizzato per

il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario mantenere invariati i prezzi limite fino al 31 dicembre 1992;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽⁸⁾, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁹⁾, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽¹⁰⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹¹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 18.

(4) GU n. L 280 del 24. 9. 1992, pag. 19.

(5) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 25.

(6) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(7) GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

(8) GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

(9) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(10) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 9.

(11) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽¹⁾, 519/92⁽²⁾ e 520/92⁽³⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3371/92⁽⁵⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1993, i prezzi limite come pure i prelievi previsti rispetti-

vamente agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 342 del 25. 11. 1992, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg (*)	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	69,91	49,79	—
0103 92 11	59,46	42,34	—
0103 92 19	69,91	49,79 (*)	—
0203 11 10	90,91	64,74 (*)	—
0203 12 11	131,82	93,87 (*)	—
0203 12 19	101,82	72,51 (*)	—
0203 19 11	101,82	72,51 (*)	—
0203 19 13	147,27	104,88 (*)	—
0203 19 15	79,09	56,32 (*)	—
0203 19 55	147,27	104,88 (*)	—
0203 19 59	147,27	104,88 (*)	—
0203 21 10	90,91	64,74 (*)	—
0203 22 11	131,82	93,87 (*)	—
0203 22 19	101,82	72,51 (*)	—
0203 29 11	101,82	72,51 (*)	—
0203 29 13	147,27	104,88 (*) (*)	—
0203 29 15	79,09	56,32 (*)	—
0203 29 55	147,27	104,88 (*) (*)	—
0203 29 59	147,27	104,88 (*)	—
0206 30 21	110,00	78,34	7
0206 30 31	80,00	56,97	4
0206 41 91	110,00	78,34	7
0206 49 91	80,00	56,97	4
0209 00 11	36,36	25,90	—
0209 00 19	40,00	28,49	—
0209 00 30	21,82	15,54	—
0210 11 11	131,82	93,87 (*) (*)	—
0210 11 19	101,82	72,51 (*)	—
0210 11 31	256,37	182,57 (*)	—
0210 11 39	201,82	143,73 (*)	—
0210 12 11	79,09	56,32 (*) (*)	—
0210 12 19	131,82	93,87 (*)	—
0210 19 10	116,36	82,87 (*)	—
0210 19 20	127,27	90,64 (*)	—
0210 19 30	101,82	71,51 (*)	—
0210 19 40	147,27	104,88 (*) (*)	—
0210 19 51	147,27	104,88 (*)	—
0210 19 59	147,27	104,88 (*)	—
0210 19 60	201,82	143,73 (*)	—
0210 19 70	253,64	180,63 (*)	—
0210 19 81	256,37	182,57 (*)	—
0210 19 89	256,37	182,57 (*)	—
0210 90 31	110,00	78,34	—
0210 90 39	80,00	56,97	—
1501 00 11	29,09	20,72	3
1501 00 19	29,09	20,72	—
1601 00 10	127,27	106,37 (*)	24
1601 00 91	213,64	188,46 (*) (*) (*)	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg ⁽²⁾	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	145,46	127,24 ⁽¹⁾ ^(?) ^(*)	—
1602 10 00	101,82	81,05	26
1602 20 90	118,18	125,48	25
1602 41 10	222,73	205,88 ^(*)	—
1602 42 10	186,37	160,71 ^(*)	—
1602 49 11	222,73	205,77 ^(*)	—
1602 49 13	186,37	178,51 ^(*)	—
1602 49 15	186,37	153,29 ⁽¹⁾ ^(*)	—
1602 49 19	122,73	108,08 ⁽¹⁾ ^(*)	—
1602 49 30	101,82	90,72 ^(*)	—
1602 49 50	60,91	57,47 ^(*)	—
1602 90 10	118,18	105,43	26
1602 90 51	122,73	103,69	—
1902 20 30	60,91	55,86	—

⁽¹⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi ACP indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

^(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 564/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3582/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1992

relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2985/92⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di eglefino per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il

1992; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7 ottobre 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XVI eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1992.

La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XVI eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3583/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1992

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2985/92⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il

1992; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 13 ottobre 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1992.

La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 13 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3584/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 1992****che revoca il regolamento (CEE) n. 3270/92 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3270/92 della Commissione⁽³⁾ ha proibito la pesca dello spratto nelle acque della divisione III a da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca dal 26 ottobre 1992;

considerando che la Danimarca ha corretto le cifre di cattura e che le cifre aggiornate mostrano che il contingente effettivamente non è stato raggiunto; che la pesca dello spratto nelle acque della divisione III a effettuata da

navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 3270/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3270/92 viene revocato dal presente.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3585/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1299/92, (CEE) n. 1300/92, (CEE) n. 1301/92, (CEE) n. 1302/92, (CEE) n. 1304/92, (CEE) n. 1305/92, (CEE) n. 1306/92, (CEE) n. 1307/92, (CEE) n. 1341/92, (CEE) n. 1342/92, (CEE) n. 1347/92, (CEE) n. 1348/92 e (CEE) n. 1649/92 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁴⁾,

considerando che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1299/92 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 1300/92 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1301/92 ⁽⁷⁾, (CEE) n. 1302/92 ⁽⁸⁾, (CEE) n. 1304/92 ⁽⁹⁾, (CEE) n. 1305/92 ⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 1306/92 ⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1307/92 ⁽¹²⁾, (CEE) n. 1341/92 ⁽¹³⁾, (CEE) n. 1342/92 ⁽¹⁴⁾,

(CEE) n. 1347/92 ⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 1348/92 ⁽¹⁶⁾ e (CEE) n. 1649/92 ⁽¹⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 4 dei regolamenti (CEE) n. 1299/92, (CEE) n. 1300/92, (CEE) n. 1301/92, (CEE) n. 1302/92, (CEE) n. 1304/92, (CEE) n. 1305/92, (CEE) n. 1306/92, (CEE) n. 1307/92, (CEE) n. 1341/92, (CEE) n. 1342/92, (CEE) n. 1347/92, (CEE) n. 1348/92 e (CEE) n. 1649/92 è sostituito dal seguente testo:

« 3. L'ultima gara parziale scade il 28 aprile 1993, alle ore 13 (ora di Bruxelles). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.
⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 18.
⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 21.
⁽⁷⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 24.
⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 27.
⁽⁹⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 33.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 36.
⁽¹¹⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 39.
⁽¹²⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 42.
⁽¹³⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 15.
⁽¹⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 19.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 34.
⁽¹⁶⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 37.
⁽¹⁷⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3586/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1992

recante disposizioni transitorie in materia di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, ultimo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria a norma del quale le merci spedite da uno Stato membro possono circolare ed essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri, sarà abrogato all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario ⁽³⁾ e che, a tal fine, la Commissione è stata incaricata di adottare le disposizioni transitorie necessarie;

considerando che, in tale contesto, è opportuno prevedere disposizioni relative alla prassi da seguire per i carnet comunitari di circolazione emessi prima della data di abrogazione del regolamento (CEE) n. 3/84, ma che scadono dopo tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime di circolazione intracomunitaria temporanea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha lo scopo di adottare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 16, ultimo comma del regolamento di base.

Articolo 2

Le operazioni di circolazione intracomunitaria iniziate conformemente al regolamento (CEE) n. 3/84 e al regolamento (CEE) n. 2364/84 della Commissione ⁽⁴⁾, proseguiranno dopo la data di abrogazione dei suddetti regolamenti, secondo le disposizioni ivi previste.

Tuttavia, nei casi espressamente contemplati da disposizioni comunitarie adottate in settori particolari, l'appuramento dei carnet di circolazione comunitari può essere effettuato secondo le norme specifiche previste in materia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CEE) n. 3/84.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3587/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/89 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3164/89 della Commissione, del 23 ottobre 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di canapa ⁽³⁾, l'integrazione per i semi di canapa è concessa soltanto per le superfici che hanno formato oggetto di una dichiarazione di superficie di semina conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3569/92 ⁽⁵⁾; che a norma di tali disposizioni, tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità e del corretto funzionamento del regime di aiuto di cui trattasi, in caso di presentazione tardiva della suddetta dichiarazione, la perdita dell'aiuto forfetario per ettaro per la canapa è commisurata al ritardo subito; che per gli stessi motivi è opportuno modulare la perdita dell'integrazione prevista per i semi di canapa;

considerando che è opportuno pertanto modificare le suddette disposizioni ed estendere il beneficio della presente misura, a partire dalla campagna 1991/1992, agli

interessati che ne facciano domanda entro una data stabilita;

considerando che le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3164/89, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1164/89, nonché quelle dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3569/92 della Commissione ^(*), che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89, si applicano per l'integrazione per i semi di canapa.

(*) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 49. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 307 del 24. 10. 1989, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 49.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 in ordine al tasso di cofinanziamento comunitario applicabile in Portogallo per le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando che le disponibilità di bilancio destinate al finanziamento delle misure contemplate dal regolamento (CEE) n. 2328/91 per il 1992 e il 1993 nel quadro comunitario di sostegno relativo al Portogallo per quanto riguarda gli interventi dei vari fondi strutturali, permettono di innalzare al 75 % il tasso di cofinanziamento comunitario stabilito dal regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3126/91 ⁽³⁾, per tale Stato membro e limitatamente agli anni 1992 e 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 223/90 è modificato come segue :

- 1) nella prima riga è soppresso il termine « Portogallo » ;
- 2) è inserita la prima riga che segue :

« Portogallo 75 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 1 si applica alle spese sostenute dal Portogallo negli anni 1992 e 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3589/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1992

che stabilisce per il 1993 le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria⁽⁴⁾, la Repubblica di Polonia⁽⁵⁾ e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽⁶⁾, in appresso denominata « RFCS », dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1° marzo 1992, accordi interinali conclusi con i summenzionati paesi, in appresso denominati « accordi interinali »;

considerando che gli accordi di cui sopra hanno previsto una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale all'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o

congelate, dei codici NC 0201 e 0202, entro limiti quantitativi dati; che, per garantire la regolarità delle importazioni, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'anno;

considerando che è previsto altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei tre paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽⁸⁾, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 giugno 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽¹⁰⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 10 ECU/100 kg; che i rischi di speculazioni nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I quantitativi di carni bovine che possono essere importati per il 1993 nell'ambito dei regimi d'importazione istituiti dall'articolo 14, paragrafo 4 degli accordi interinali, ammontano rispettivamente a :

- 4 400 t per le carni originarie della Polonia,
- 5 400 t per le carni originarie dell'Ungheria,
- 3 250 t per le carni originarie della RFCS.

2. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno come segue :

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Dai quantitativi disponibili per l'ultimo periodo saranno detratti i quantitativi oggetto di operazioni triangolari di cui agli allegati Xb degli accordi con la Polonia e l'Ungheria e all'allegato XIIIb dell'accordo con la RFCS. Tuttavia, i quantitativi totali disponibili per il 1993 non possono essere inferiori ai quantitativi minimi ivi indicati.

3. Se nel corso del 1993 i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo, per il secondo o per il terzo periodo di cui al paragrafo 2 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. La riduzione dell'aliquota del prelievo all'importazione e del dazio della TDC è fissato al 40 % dell'aliquota intera applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per poter fruire dei regimi d'importazione :

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda, deve essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto, nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine e che è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro ;
- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ;
- c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 t di carne in peso del prodotto e non superiore al quantitativo disponibile per il periodo rispettivo ;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione, nella casella 7, del paese di provenienza e, nella casella 8, del paese d'origine ; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato ;
- e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 3589/92
 Forordning (EØF) nr. 3589/92
 Verordnung (EWG) Nr. 3589/92
 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3589/92
 Regulation (EEC) No 3589/92
 Règlement (CEE) n° 3589/92
 Regolamento (CEE) n. 3589/92
 Verordening (EEG) nr. 3589/92
 Regulamento (CEE) n° 3589/92 ;

f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

- Exacción reguladora y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CEE) n° 3589/92 ;
- Importafgift og FTT-told i henhold til forordning (EØF) nr. 3589/92 ;
- Abschöpfung und Zoll des GZT gemäß Verordnung (EWG) Nr. 3589/92 ;
- Εισφορά και δασμός όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3589/92.
- Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EEC) No 3589/92 ;
- Prélèvement et droit du TDC comme prévu par le règlement (CEE) n° 3589/92 ;
- Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CEE) n. 3589/92 ;
- Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3589/92 ;
- Direito nivelador e direito da pac previstos no Regulamento (CEE) n° 3589/92.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, una o più sottovoci comprese nelle voci 0201 e 0202 della nomenclatura combinata.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto :

- dal 4 al 9 gennaio,
- dal 1° al 9 aprile,
- dal 1° al 9 luglio,
- dal 1° al 9 ottobre.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso paese d'origine, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, nonché la menzione dei paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati:

- il 25 gennaio,
- il 26 aprile,
- il 26 luglio,
- il 25 ottobre.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 2377/80.

2. Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti

quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi il prelievo intero e i dazi normali della TDC.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

4. In deroga agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg in peso del prodotto e il periodo di validità dei titoli rilasciati per l'ultimo periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 2 scade il 31 dicembre 1993.

Articolo 5

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

[Applicazione del regolamento (CEE) 3589/92]

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

Telefax (32-2) 296 60 27

		Data	Periodo
DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO E DAZIO DELLA TDC RIDOTTI			
Stato membro			
Paese di origine	Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)
Polonia			
		Quantitativo totale richiesto :	
Ungheria			
		Quantitativo totale richiesto :	
Repubblica federativa ceca e slovacca			
		Quantitativo totale richiesto :	
Totale 3 paesi			

Stato membro : Telefax :

Telefono :

REGOLAMENTO (CEE) N. 3590/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1992
relativo ai supporti dell'informazione statistica della statistica del commercio tra
Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare, l'articolo 12,

considerando che, nel quadro della statistica del commercio tra gli Stati membri, è necessario stabilire modelli uniformi di formulari statistici per l'uso corrente da parte degli obbligati all'informazione, in modo da consentire a questi di adempiere al proprio obbligo dichiarativo sempre secondo lo stesso schema, indipendentemente dallo Stato membro in cui devono compilarli; che la scelta, ad essi offerta dal paragrafo 2 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3330/91, è possibile solo qualora la Commissione introduca supporti appropriati; che, inoltre, taluni Stati membri preferiscono ricorrere a supporti comunitari piuttosto che dotarsi di formulari nazionali;

considerando che è necessario fornire ai servizi competenti tutte le precisazioni tecniche indispensabili alla stampa di tali formulari;

considerando che, per garantire il trattamento uniforme degli obbligati all'informazione, è necessaria la partecipazione alle spese per tali formulari; che è necessario stimare l'importo dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di questa azione; che tale importo deve iscriversi nelle prospettive finanziarie che compaiono nell'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988, relativo alla disciplina di bilancio e al miglioramento della procedura di bilancio⁽³⁾; che gli stanziamenti effettivamente disponibili devono essere stabiliti nel quadro della procedura di bilancio nel rispetto di tale accordo;

considerando la necessità di tener conto delle altre modalità di trasmissione dell'informazione e di favorire in particolare l'uso di supporti magnetici o elettronici;

considerando che i provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'elaborazione, da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, della statistica del commercio tra gli Stati membri, i supporti dell'informazione statistica previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3330/91, in appresso denominato « regolamento di base », sono introdotti a norma del presente regolamento.

2. Negli Stati membri in cui la dichiarazione statistica periodica non è distinta dalla dichiarazione periodica richiesta a fini fiscali, le disposizioni necessarie alla produzione dei supporti dell'informazione sono adottate nel contesto della normativa fiscale comunitaria o nazionale, se necessario, e in conformità con le altre disposizioni applicative del regolamento di base.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del regolamento di base, i formulari Intrastat N-Spedizione, R-Spedizione, S-Spedizione e N-Arrivo, R-Arrivo, S-Arrivo, i cui modelli si trovano allegati al presente regolamento, vanno utilizzati secondo le norme che seguono:

- i formulari N vanno utilizzati dall'obbligato all'informazione che non beneficia né degli esoneri dovuti all'applicazione delle soglie di assimilazione e di semplificazione stabilite da ciascuno Stato membro, né dell'esenzione di cui al secondo trattino;
- i formulari R vanno utilizzati dall'obbligato all'informazione esentato, da parte dei competenti servizi nazionali, dall'obbligo della designazione delle merci;
- i formulari S vanno utilizzati dall'obbligato all'informazione che beneficia degli esoneri dovuti all'applicazione della soglia di semplificazione.

Articolo 3

1. I formulari di cui all'articolo 2 sono costituiti da un solo foglio, destinato ai competenti servizi nazionali.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che l'obbligato all'informazione ne conservi una copia conformemente alle istruzioni dei servizi stessi.

2. I formulari sono stampati su carta per atti pubblici, del peso di almeno 70 grammi il m².

La carta è di colore bianco; la parte stampata dei formulari, di colore rosso. Essi dovranno rispondere alle esigenze tecniche della lettura ottica.

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.

Le dimensioni delle caselle e sottocaselle si basano, orizzontalmente, su un decimo di pollice e, verticalmente, su un sesto di pollice.

Il formato dei formulari è di 210 per 297 millimetri, con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più ammessa solo per la lunghezza.

3. Le condizioni alle quali i formulari possono essere fabbricati con tecniche di riproduzione in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, primo e secondo comma, sono fissate dagli Stati membri. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono a disposizione degli obbligati all'informazione, a titolo gratuito, i formulari conformi ai modelli contenuti in allegato.

La Commissione partecipa annualmente in via posticipata alle spese sostenute dagli Stati membri per la stampa di tali formulari e alle spese di porto conseguenti alla loro distribuzione mediante servizio postale. Tale contributo viene calcolato in proporzione al numero dei formulari che nel corso dell'anno in esame gli obbligati all'informazione hanno effettivamente trasmesso ai servizi nazionali competenti

Articolo 5

Gli obbligati all'informazione che intendano ricorrere ad un supporto magnetico od a mezzi elettronici, informano preventivamente i servizi competenti per l'elaborazione della statistica del commercio tra Stati membri, dello Stato membro in cui essi sono dichiaranti. Tenendo conto della

loro attrezzatura tecnica, gli obbligati all'informazione devono conformarsi, in questo caso, alle disposizioni adottate dalla Commissione in questa materia e alle istruzioni nazionali che i servizi competenti di cui sopra redigono nel quadro di tali disposizioni. Nelle proprie istruzioni, i servizi nazionali dovranno includere, tra le regole di strutturazione, il messaggio CUSDEC concepito ed aggiornato dal United Nations Edifact Board — Message Design Group 3 secondo le disposizioni proprie del sottoinsieme Instat di tale messaggio, che la Commissione pubblica in una guida dell'utente.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 2, gli obbligati all'informazione che intendano utilizzare come supporto dell'informazione gli esemplari per la statistica del documento amministrativo unico, previsto dal regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio⁽¹⁾, devono conformarsi alle istruzioni dei competenti servizi nazionali. Questi ultimi ne inviano copia alla Commissione.

2. Gli Stati membri che introducono supporti diversi da quelli di cui all'articolo 2, all'articolo 5 o al paragrafo 1 del presente articolo devono preventivamente informarne la Commissione. Essi sono tenuti ad inviarle un esemplare di tali supporti e/o comunicarle le norme di impiego.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla data prevista all'articolo 35, secondo comma del regolamento di base.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

COMUNITÀ EUROPEA FORMULARIO N



1 Fornitore dell'informazione N. _____

Spedizione X

2 Periodo _____ 3 _____

4 Terzo dichiarante N. _____

5 _____

6 Designazione delle merci	7 Art. N.	8 P. dest./Reg. orig. a) _____ b) _____	9 Cond. cons.	10 Net.	11 T.	12 Porto di carico
	13 Codice delle merci			14 P. orig.	15 Regime statistico	
	16 Massa netta (kg)			17 Unità supplementari		
	18 Importo fatturato			19 Valore statistico		

6 Designazione delle merci	7 Art. N.	8 P. dest./Reg. orig. a) _____ b) _____	9 Cond. cons.	10 Net.	11 T.	12 Porto di carico
	13 Codice delle merci			14 P. orig.	15 Regime statistico	
	16 Massa netta (kg)			17 Unità supplementari		
	18 Importo fatturato			19 Valore statistico		

6 Designazione delle merci	7 Art. N.	8 P. dest./Reg. orig. a) _____ b) _____	9 Cond. cons.	10 Net.	11 T.	12 Porto di carico
	13 Codice delle merci			14 P. orig.	15 Regime statistico	
	16 Massa netta (kg)			17 Unità supplementari		
	18 Importo fatturato			19 Valore statistico		

6 Designazione delle merci	7 Art. N.	8 P. dest./Reg. orig. a) _____ b) _____	9 Cond. cons.	10 Net.	11 T.	12 Porto di carico
	13 Codice delle merci			14 P. orig.	15 Regime statistico	
	16 Massa netta (kg)			17 Unità supplementari		
	18 Importo fatturato			19 Valore statistico		

Note:

Casella 8a: Stato membro di destinazione Casella 10: Natura della transazione
 Casella 8b: Regione di origine Casella 11: Modo di trasporto
 Casella 9: Condizioni di consegna Casella 12: Porto o aeroporto di carico

20 Luogo/data/firma del fornitore delle informazioni/terzo dichiarante

COMUNITÀ EUROPEA FORMULARIO R

1 Fornitore dell'informazione N.

Spedizione **X**

2 Periodo 3



4 Terzo dichiarante N.

5

7 Art. N. <input type="text"/>	8 P. dest. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	8 Reg. org. <input type="text"/>	9 Cond. cons. <input type="text"/>	10 Nat. <input type="text"/>	11 T. <input type="text"/>	12 Porto car. <input type="text"/>	13 Codice delle merci <input type="text"/>	14 P. orig. <input type="text"/>	15 Regime stat. <input type="text"/>
10 Massa netta (kg) <input type="text"/>		17 Unità supplementari <input type="text"/>		18 Importo fatturato <input type="text"/>		19 Valore statistico <input type="text"/>			

Note:

Casella 8a: Stato membro di destinazione Casella 10: Natura della transazione
 Casella 8b: Regione di origine Casella 11: Modo di trasporto
 Casella 9: Condizioni di consegna Casella 12: Porto o aeroporto di carico

20 Luogo/data/firma del fornitore delle informazioni/terzo dichiarante

COMUNITÀ EUROPEA FORMULARIO N



1 Fornitore dell'informazione N. _____

Arrivo

2 Periodo _____ 3 _____

4 Terzo dichiarante N. _____

5 _____

6 Designazione delle merci	7 Art. N.	8 P. prov./Reg. dest. a ₁ b ₁	9 Cond. cons.	10 Nat.	11 T.	12 Porto di scarico
	13 Codice delle merci			14 P. orig.	15 Regime statistico	
	16 Massa netta (kg)			17 Unità supplementari		
	18 Importo fatturato			19 Valore statistico		

6 Designazione delle merci	7 Art. N.	8 P. prov./Reg. dest. a ₁ b ₁	9 Cond. cons.	10 Nat.	11 T.	12 Porto di scarico
	13 Codice delle merci			14 P. orig.	15 Regime statistico	
	16 Massa netta (kg)			17 Unità supplementari		
	18 Importo fatturato			19 Valore statistico		

6 Designazione delle merci	7 Art. N.	8 P. prov./Reg. dest. a ₁ b ₁	9 Cond. cons.	10 Nat.	11 T.	12 Porto di scarico
	13 Codice delle merci			14 P. orig.	15 Regime statistico	
	16 Massa netta (kg)			17 Unità supplementari		
	18 Importo fatturato			19 Valore statistico		

6 Designazione delle merci	7 Art. N.	8 P. prov./Reg. dest. a ₁ b ₁	9 Cond. cons.	10 Nat.	11 T.	12 Porto di scarico
	13 Codice delle merci			14 P. orig.	15 Regime statistico	
	16 Massa netta (kg)			17 Unità supplementari		
	18 Importo fatturato			19 Valore statistico		

Note:

Caselle 8a: Stato membro di provenienza
 8b: Regione di destinazione
 9: Condizioni di consegna
 10: Natura della transazione

Casella 11: Modo di trasporto
 12: Porto o aeroporto di scarico
 14: Paese di origine

20 Luogo/data/firma del fornitore delle informazioni/terzo dichiarante

COMUNITÀ EUROPEA FORMULARIO R



Arrivo

2 Periodo 3

1 Fornitore dell'informazione N.

4 Terzo dichiarante N.

5

7 Art. N.	8 P. prov. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	9 Reg. dest.	10 Cond. cons.	11 Nat.	11 T.	12 Porto scar.	13 Codice della merci	14 P. orig.	15 Regime stat.
	16 Massa netta (kg)		17 Unità supplementari			18 Importo fatturato		19 Valore statistico	

7 Art. N.	8 P. prov. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	9 Reg. dest.	10 Cond. cons.	11 Nat.	11 T.	12 Porto scar.	13 Codice della merci	14 P. orig.	15 Regime stat.
	16 Massa netta (kg)		17 Unità supplementari			18 Importo fatturato		19 Valore statistico	

7 Art. N.	8 P. prov. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	9 Reg. dest.	10 Cond. cons.	11 Nat.	11 T.	12 Porto scar.	13 Codice della merci	14 P. orig.	15 Regime stat.
	16 Massa netta (kg)		17 Unità supplementari			18 Importo fatturato		19 Valore statistico	

7 Art. N.	8 P. prov. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	9 Reg. dest.	10 Cond. cons.	11 Nat.	11 T.	12 Porto scar.	13 Codice della merci	14 P. orig.	15 Regime stat.
	16 Massa netta (kg)		17 Unità supplementari			18 Importo fatturato		19 Valore statistico	

7 Art. N.	8 P. prov. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	9 Reg. dest.	10 Cond. cons.	11 Nat.	11 T.	12 Porto scar.	13 Codice della merci	14 P. orig.	15 Regime stat.
	16 Massa netta (kg)		17 Unità supplementari			18 Importo fatturato		19 Valore statistico	

7 Art. N.	8 P. prov. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	9 Reg. dest.	10 Cond. cons.	11 Nat.	11 T.	12 Porto scar.	13 Codice della merci	14 P. orig.	15 Regime stat.
	16 Massa netta (kg)		17 Unità supplementari			18 Importo fatturato		19 Valore statistico	

7 Art. N.	8 P. prov. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	9 Reg. dest.	10 Cond. cons.	11 Nat.	11 T.	12 Porto scar.	13 Codice della merci	14 P. orig.	15 Regime stat.
	16 Massa netta (kg)		17 Unità supplementari			18 Importo fatturato		19 Valore statistico	

7 Art. N.	8 P. prov. a <input type="text"/> b <input type="text"/>	9 Reg. dest.	10 Cond. cons.	11 Nat.	11 T.	12 Porto scar.	13 Codice della merci	14 P. orig.	15 Regime stat.
	16 Massa netta (kg)		17 Unità supplementari			18 Importo fatturato		19 Valore statistico	

Note:

- Casella 8a : Stato membro di provenienza
- Casella 8b : Regione di destinazione
- 9 : Condizioni di consegna
- 10 : Natura della transazione
- Casella 11 : Modo di trasporto
- 12 : Porto o aeroporto di scarico
- 14 : Paese di origine

20 Luogo/data/firma del fornitore delle informazioni/terzo dichiarante

REGOLAMENTO (CEE) N. 3591/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1992

**recante deroga al regolamento (CEE) n. 1589/87 relativo all'acquisto di burro,
mediante gara, da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2350/91⁽⁴⁾, ha stabilito le norme relative all'acquisto di burro da parte degli organismi d'intervento, mediante gara; che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del citato regolamento il concorrente può partecipare alla gara esclusivamente per burro fabbricato nei ventuno giorni che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che, tenendo conto dei giorni festivi e del lungo intervallo tra l'aggiudicazione del dicembre 1992 e la prima aggiudicazione del gennaio 1993, il suddetto periodo rischia di essere troppo breve per permettere l'accesso all'intervento per tutto il burro prodotto in questo periodo; che data la diminuzione dei prezzi sul mercato, che ha comportato l'apertura degli acquisti d'intervento in tutti gli Stati membri, in questo

momento un accorciamento del periodo previsto per la fabbricazione del burro rischia di aggravare ulteriormente la situazione del mercato; che è pertanto opportuno, per quanto riguarda la prima gara, prolungare il periodo del mese di gennaio 1993 nel corso del quale può essere prodotto il burro da conferire all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara il cui termine di presentazione delle offerte scade il secondo martedì di gennaio 1993, il termine di 21 giorni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1589/87 è sostituito da un termine di 35 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 47.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3592/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

relativo al rilascio, il 15 dicembre 1992, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, dalla Serbia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3504/92 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3125/92; che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3504/92, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate sino alla fine del 1992;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3504/92, è oppor-

tuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3504/92, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 15 dicembre 1992, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3504/92 per i quali le domande sono presentate il 7 dicembre 1992 alle seguenti condizioni: per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, i quantitativi richiesti originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.⁽³⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 354 del 4. 12. 1992, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3593/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1992**

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2530/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3522/92 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	153,10	313,41
1006 10 23	—	155,13	317,47
1006 10 25	—	155,13	317,47
1006 10 27	238,10	155,13	317,47
1006 10 92	—	153,10	313,41
1006 10 94	—	155,13	317,47
1006 10 96	—	155,13	317,47
1006 10 98	238,10	155,13	317,47
1006 20 11	—	192,28	391,76
1006 20 13	—	194,82	396,84
1006 20 15	—	194,82	396,84
1006 20 17	297,63	194,82	396,84
1006 20 92	—	192,28	391,76
1006 20 94	—	194,82	396,84
1006 20 96	—	194,82	396,84
1006 20 98	297,63	194,82	396,84
1006 30 21	—	238,35	500,55 (°)
1006 30 23	—	288,87	601,51 (°)
1006 30 25	—	288,87	601,51 (°)
1006 30 27	451,13 (°)	288,87	601,51 (°)
1006 30 42	—	238,35	500,55 (°)
1006 30 44	—	288,87	601,51 (°)
1006 30 46	—	288,87	601,51 (°)
1006 30 48	451,13 (°)	288,87	601,51 (°)
1006 30 61	—	254,19	533,09 (°)
1006 30 63	—	310,06	644,82 (°)
1006 30 65	—	310,06	644,82 (°)
1006 30 67	483,62 (°)	310,06	644,82 (°)
1006 30 92	—	254,19	533,09 (°)
1006 30 94	—	310,06	644,82 (°)
1006 30 96	—	310,06	644,82 (°)
1006 30 98	483,62 (°)	310,06	644,82 (°)
1006 40 00	—	70,02	146,05

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3594/92 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2531/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3523/92 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3595/92 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 1992****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per l'ottantaduesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 695/92⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/92⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per l'ottantaduesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare

un coefficiente di riduzione, o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati giustifica il ricorso alla facoltà prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 859/89, il prorogare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottantaduesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 255,60 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 17 781 t; le quantità sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;
- b) per la categoria C,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 263 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 12 887 t; le quantità offerte ad un prezzo superiore a 255,60 ecu/100 kg, sono ridotte del 60 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89; le quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 255,60 ecu/100 kg sono ridotte del 30 %.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 42.⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3596/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3432/92 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3558/92⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3432/92 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 47.⁽⁸⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 41.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (*)
1102 30 00	154,33	157,35
1103 14 00	154,33	157,35
1103 29 50	154,33	157,35
1104 19 91	262,06	268,10
1108 19 10	221,30	252,13

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1992

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(I testi in lingua danese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(92/567/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91⁽⁴⁾, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/91⁽⁶⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che con la decisione 92/533/CEE della Commissione⁽⁷⁾ sono stati sospesi gli acquisti di burro in alcuni Stati membri; che dalle informazioni sui prezzi di mercato risulta che non sussistono più i presupposti di

cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 in Francia; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca e in Lussemburgo.

Articolo 2

La decisione 92/533/CEE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese e il Granducato del Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 341 del 24. 11. 1992, pag. 7.